

*Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Claudio CAPUOZZO** nato a Napoli il 02/09/1985 ed ivi residente alla via V Croce a Chiaiano, 28 (C.F. CPZ CLD 85P02 F839C), **Luigi PISCITELLI** nato a Napoli il 14/08/1974 ed ivi residente al C.so Sirena, 115 (C.F. PSC LGU 74M17 F839V), **Antonio CHIERCHIA** nato a Gragnano (NA) il 15/04/1987 ed ivi residente alla P.zza Aubry, 27 (C.F. CMR NTN 87D15 E131K), **Marco ESPOSITO** nato a Napoli il 14/09/1992, residente in Giugliano in Campania (NA), alla via F. Durante, 18 (C.F. SPS MRC92P14 F839P), **Giuseppe RUGGIERO** nato a Napoli il 12/01/1982 ed ivi residente al Vico Maglione 27/B (C.F. RGG GPP 82°12 F839Z), **Raffaele SPENA** nato a Frattamaggiore (NA) il 25/05/1971 ed ivi residente alla I^a traversa F.A. Giordano, 14 (C.F. SPN EFL 71E25 D789X), **Marcello SPENA** nato a Frattamaggiore (NA) il 24/02/1981 ed ivi residente alla via Carmelo Pezzullo, 77 (C.F. SPNMCL81B24F839Y), **Pasquale VOLPICELLI** nato a Napoli il 10/09/1983, residente in Frattaminore (NA), alla via Giuseppe Di Vittorio (C.F. VLP PQL 83P10 F839B), **Marco IENGO** nato a Frattamaggiore (NA) il 03/03/1997, residente in Afragola (NA), alla via S. Marco, 23 (C.F. NGI MRC 97C03 D789A), **Luigi PASSANTE** nato a Napoli il 22/09/1985, residente in Mugnano di Napoli (NA), alla s.p. Mugnano di Melito, 72 (C.F. PSS LGU85P22 F839F), **Giovanni CARBONE** nato a Napoli il 02/01/1961, residente in San Giorgio a Cremano (NA), alla via G. Marconi, 48 (C.F. CRB GNN 61A02 F839B), **Alvaro ROSATI** nato a Napoli il 12/07/1985, residente in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito, 128 (C.F. RST LVR 85L12 F839E), **Vincenzo CONTE** nato a Napoli il 16/12/1988 ed ivi residente alla via Nicola Nicolini, 25 (C.F. CNT VCN 88T16 F839U), **Nicola COSTANZO** nato a Frattamaggiore (NA)

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax

Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

il 27/07/1969 ed ivi residente alla via Siepe Nuova, 51 (C.F. CST NCL 69L27 D789G), **Margareta ARUSTEI** nata a Falticeni (Romania) il 01/12/1975, residente in Scisciano (NA), alla via Torre II^ traversa, 13 (C.F. RST MGR 75T41 Z129Q), **Rosa CERBONE** nata ad Avellino il 08/11/1995, residente in San Vitaliano (NA), alla via Parrocchia Frascatoli, 13 (C.F. CRB RSO95S48 A 509E), **Florinda CAPASSO** nata a Cercola (NA) il 23/03/1987, residente in Somma Vesuviana, alla via Annunziata, 18 (C.F. CPS FRN 87C66 C495N), **Domenico DI GUIDA** nato a Napoli il 30/01/1969 ed ivi residente alla via benedetto De Falco, 14 (C.F. DGD DNC 69°50 F839S), **Gennaro BREGLIA** nato a Napoli il 25/09/1972, residente in Torre Annunziata (NA), alla via Vittorio Veneto, 81 (C.F. BRG GNR 72P25 F839E), **Alessio MANZO** nato a Napoli ilm 0211/1994 ed ivi residente alla via terracina, 513 (C.F. MNZ LSS 94S02 F839D), **Angela Danila GUADAGNO** nata a Mugnano di Napoli (NA) il 19/04/1993, residente in Marano di Napoli (NA), al Corso Umberto I, 172 (C.F. GDG NLD 93D59 F799G), tutti rapp.ti e difesi, giuste procure speciali in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Raffaello Capunzo (C.F. CPN RFL 53L20 F839W) con il quale elett.te domiciliario in Roma (C.A.P. 00192), alla via Cosseria, 2 presso il dott. Alfredo Placidi.

Il Prof. Avv. Raffaello Capunzo chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura gli vengano inoltrate al seguente numero di fax 06/97250762 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: raellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

M. I. U. R. - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (C.A.P. 00186), via dei Portoghesi n.12.

nonchè

U. S. R. CAMPANIA - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax

Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in
Roma (C.A.P. 00186), via dei Portoghesi n.12

ed infine

U. S. R. LOMBARDIA - Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te
p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con sede in Roma (C.A.P. 00186), via dei Portoghesi n.12

per l'annullamento e/o per l'integrale riforma

previa sospensione dell'efficacia

e concessione di misure cautelari inaudita altera parte

a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico
n.106 del 23 febbraio 2016 del MIUR - dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 4^ serie speciale n.16 del 26.2.16, recante: indizione del
concorsi per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola
secondaria di primo e secondo grado in uno con il bando di
concorso nella parte in cui:

1) tra i soggetti legittimati a partecipare alla procedura concorsuale
in discorso (cfr. art 3, n. 1) vi ammette **esclusivamente** - a mente
dell'art.1, comma 110 Legge n. 107/2016 - quanti <<*siano in*
possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento...conseguito entro
la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda...>>, inibendosi la partecipazione a coloro - tra i quali gli
odierni istanti - che, nella qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (d'ora
innanzi I.T.P.), non hanno mai avuto la possibilità di frequentare e
conseguire il richiesto titolo abilitante l'insegnamento a cagione del
perdurante inadempimento dell'Amministrazione scolastica che non
si è mai curata di predisporre in loro favore alcun percorso
formativo che risultasse idoneativo nei termini odiernamente pretesi
dalla gravata *lex specialis*;

2) nell'indicare le modalità di inoltro della domanda di
partecipazione <<**impone**>> a mente dell'art. 4, n. 3, come unica ed

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax

Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

esclusiva opzione ammessa, quella della <<**istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ssmm.it.**>> ammonendosi che <<le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione>>;

3) consente a ciascun candidato, **a pena di esclusione**, di indicare nella domanda di partecipazione <<**una sola regione per i posti cui intende concorrere**>> (cfr. art. 4, n. 1);

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono, tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

nonché

previo accertamento e consequenziale declaratoria
dell'inadempimento dell'obbligo della resistente Amministrazione
scolastica a predisporre in favore della suindicata categoria di
docenti percorsi formativi abilitanti l'insegnamento

per l'accertamento del diritto

dei ricorrenti, in qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (I.T.P.) a partecipare alle prove concorsuali cui allo stato risultano inopinatamente pretermessi

FATTO

Con Decreti del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del M.I.U.R. nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016 sono stati indetti, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia, di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, di 16.147 posti

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

comuni nelle scuole secondarie di primo grado, di 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, di n.304 posti di sostegno nelle scuole dell'Infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie, di n. 975 posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, di n. 1.023 posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.

Gli epigrafi istanti rivestono lo status di Insegnanti Tecnico-Pratici (I.T.P.), operanti presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore con la seguente qualifica professionale:

- Claudio CAPUOZZO titolare del diploma di Perito Agrario, conseguito nell'A.S. 2002/2003;
- Luigi PISCITELLI titolare del diploma di Maturità Professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, conseguito nell'A.S. 1992/1993;
- Antonio CHIERCHIA titolare del diploma di Geometra, conseguito nell'A.S. 2005/2006 e dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra;
- Marco Esposito titolare del diploma di agrotecnico, conseguito nell'A.S. 2010/2011;
- Giuseppe RUGGIERO titolare del diploma di Tecnico dei Servizi della Ristorazione conseguito nell'A.S. 2001/2002;
- Raffaele Spina titolare: 1) del diploma di maturità professionale per odontotecnico conseguito nell'A.S. 1989/1990; 2) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in data 26/02/1997; 3) l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatria rilasciata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" il 13/09/00; 4) l'abilitazione per la classe di concorso A040 in Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia generale e dell'apparato masticatorio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in data 16/01/2008;
- Marcello SPINA titolare del diploma di Istruzione Professionale per Ottici conseguito nell'A.S. 1999/2000 oltre

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax

Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

all'abilitazione all'esercizio della professione di ottico
conseguita in data 18/09/00;

- Pasquale VOLPICELLI titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere ed Ingegnere junior conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in data 03/11/2015;
- Marco IENGO titolare del diploma di perito agrario in gestione dell'Ambiente e del Territorio, conseguito nell'A.S. 2014/2015;
- Luigi PASSANTE titolare del diploma di perito industriale , conseguito nell'A.S. 2004/2005;
- Giovanni CARBONE titolare del diploma di perito industriale capotecnico conseguito nell'A.S. 1980/1981;
- Alvaro ROSATI titolare del diploma di perito industriale capotecnico conseguito nell'A.S. 1984/1985;
- Vincenzo CONTE titolare del diploma di perito industriale capotecnico conseguito nell'A.S. 2007/2008;
- Nicola COSTANZO titolare: 1) del diploma di maturità professionale quale odontotecnico conseguito nell'A.S. 1986/1987, 2) del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in data 21/07/1994, 3) dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra conseguito nella seconda sessione del 194 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- Margareta ARUSTEI titolare del diploma di Tecnico dei Servizi della Ristorazione conseguito nell'A.S. 2008/2009;
- Rosa CERBONE titolare: 1) del diploma di qualifica professionale per Servizi di Sala e di Vendita conseguito nell'A.S. 2012/2013; 2) del diploma di Tecnico del Servizio della Ristorazione conseguito nell'A.S. 2013/2014; 3) del diploma di Operatore dei Servizi della Ristorazione – Settore Cucina conseguito nell'A.S. 2011/2012;

*Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it*

- Florinda CAPASSO titolare: 1) del diploma di Tecnico dei Servizi della Ristorazione conseguito nell'A.S. 2004/2005, 2) quello relativo alla qualifica professionale di Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina conseguito nell'A.S. 2007/2008, 3) laurea in conservazione dei beni culturali;
- Domenico DI GUIDA titolare del diploma di maturità professionale in Elettrotecnica Sperimentale conseguito nell'A.S. 1986/1987 nonché la laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", conseguita in data 22/02/00;
- Gennaro BREGLIA titolare: 1) del diploma di maturità professionale per Tecnico Laboratorio Chimico -Biologico conseguito nell'A.S. 1997/1198, 2) del diploma di Perito Industriale Capotecnico conseguito nell'A.S. 1993/1194;
- Alessio MANZO titolare del diploma di maturità professionale di Perito Industriale - Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni;
- Angela Danila GUADAGNO titolare del diploma di maturità professionale di Tecnico dei Servizi della Ristorazione conseguito nell'A.S. 1992/1993.

In ragione della qualità rivestita, i ricorrenti, odierni deducenti, hanno presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 106/2016, inoltrate tutte all'U.S.R. Campania (tranne Antonio Chierchia all'U.S.R. Lombardia) a mezzo racc.ta A/R, con modalità diversa da quella <<telematica>> l'unica ammessa dalla lex specialis.

Invero la lex specialis nei loro confronti contiene una duplice **illegittima** preclusione:

- 1) essere privi dell'abilitazione all'insegnamento conseguita entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (cfr. art. 3, n. 1 bando);

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

2) aver presentato quest'ultima in modalità cartacea e non con modalità Polis - invio telematico della domanda (cfr. art. 4, n. 3 bando).

Ebbene, le prescrizioni in discorso, preclusive della partecipazione al concorso, come formalmente impugnate si rivelano illegittime ed, in riferimento ad esse, vorrà l'Ecc.mo Collegio adito addivenire, previa adozione delle misure interinali atte ad assicurare il bene della vita cui i ricorrenti ambiscono, alle declaratorie di annullamento del caso. Quanto sopra alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 COST; VIOLAZIONE DELL'ART.2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N.460 DEL 1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 9 LUGLIO 2009, D.M. 9 FEBBRAIO 2005 N.22, D.M. 26 LUGLIO 2007, D.M. 7 NOVEMBRE 2003, D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N.249; FALSA APPLICAZIONE DELLE LEGGE 107 DEL 2015 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI LEGITTIMANTI LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO -ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Si è già anticipato in punto di fatto come gli odierni istanti rivestano la qualità di ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici), quali docenti di materie pratiche, tecnici di laboratorio, odontotecnici, ecc, operanti presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Per quanto, a termine di legge, per accedere al detto insegnamento è sufficiente il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, molti tra di essi - nelle materie di rispettiva afferenza - hanno conseguito il superiore Titolo del Diploma di Laurea (cfr. allegati in atti).

L'insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.) è un docente con competenze tecnico-pratiche al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori. Tali attività, si svolgono talvolta con insegnamento autonomo, talora in compresenza con un insegnante "teorico" della disciplina.

*Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it*

Gli I.T.P. rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra l'insegnamento degli aspetti teorici di una disciplina e la necessità che la stessa sia compresa e capita dagli allievi al punto da saperla applicare nella pratica professionale. Essi sono già da tempo equiparati per dignità e parità di voto ai docenti laureati. Infatti:

- 1) sono riconosciuti giuridicamente ed economicamente docenti dal D.Lvo n. 1277/1948, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 06/11/1948;
- 2) svolgono le mansioni di docenti sia con insegnamento autonomo, in alcune materie insegnate negli Istituti Professionali, sia compresenza in tutte le altre discipline tecnico-professionali insegnate negli Istituti Secondari Superiori;
- 3) con la Legge n. 124/1999 sono stati riconosciuti pienamente autonomi e aventi parità di voto e dignità professionale rispetto ai docenti laureati sia in sede di valutazione e scrutinio sia per quanto attiene la conduzione delle attività didattiche;
- 4) negli Esami di Stato possono far parte delle Commissioni alla pari di tutti gli altri docenti rappresentando in piena autonomia e con piena legittimità di voto la materia di insegnamento.

L'I.T.P. opera in collaborazione e mai in subordine né gerarchico né funzionale, col docente teorico condividendo, insieme, strumenti, criteri ed obiettivi sia didattici che valutativi.

L'I.T.P. è un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell'Assistente alla cattedra (soppressa fin dal 1999) o con quella dell'Assistente tecnico, appartenente al ruolo ATA che pure è presente in laboratorio, ma con mansioni differenti. Il compito degli I.T.P. è l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione di tutte le attività d'insegnamento che attengono l'area del saper fare o del saper agire, mentre le mansioni del personale ATA sono sostanzialmente quelle di provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nonché quelle di provvedere al riordino ed alla

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e l'approvvigionamento periodico.

Entrambe le figure professionali, sono indispensabili per svolgere con profitto e garantendo la necessaria sicurezza, attività laboratoriali anche in considerazione dell'elevato numero di studenti, inseriti attualmente in una stessa classe ed il conseguente elevato numero di postazioni di lavoro necessarie.

Dunque tale categoria di insegnanti, posti sullo stesso piano dei docenti laureati, hanno le stesse prerogative di quest'ultimi, pertanto vantano lo stesso diritto di accesso al concorso a cattedra 2016.

Tuttavia però gli ITP, come *ex multis* docenti laureati privi di abilitazione sono esclusi a partecipare al concorso.

Ciò posto tali insegnanti tecnico pratici, impropriamente relegati nella III fascia delle graduatorie di circolo, si sono trovati a non vedersi riconosciuto il diritto ad essere dichiarati come soggetti abilitati e aventi diritto a partecipare al concorso scolastico di cui al bando n.106 del 22/02/2016.

Per di più, siffatti insegnanti sono considerati dal MIUR docenti privi di abilitazione **pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento.**

In realtà i docenti inseriti in III fascia sono potenzialmente assunti con contratti a termine al fine di ricoprire cattedre vacanti per svolgere supplenze, svolgere incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi abilitati e di ruolo.

Quindi, seppur in maniera precaria sono da considerarsi come insegnanti, ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Ove anche non si volesse considerare il fatto che gli ITP abbiano dei titoli di studio intrinsecamente abilitanti per le ragioni di cui sopra, in ogni caso è illegittimo precludere loro la partecipazione al concorso odiernamente gravato alla luce del fatto che per questa categoria di docenti non sono mai stati predisposti percorsi

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

abilitanti a differenza di altre categorie per le quali sono stati attivati appositi percorsi formativi.

Premesso che gli insegnanti tecnico pratici sono posti sullo stesso piano dei laureati privi di abilitazione per i motivi normativi *ut supra* indicati, quest'ultimi sono penalizzati non solo dal fatto che non possono beneficiare della partecipazione dei percorsi abilitativi, ma anche dal fatto che rispetto agli stessi colleghi in ambito europeo non possono beneficiare degli effetti omologanti delle direttiva 2005/36/ce, la quale letta, in combinato disposto con **il d.lgs. 206/2007** prevede chiaramente che l'apposita abilitazione è necessaria solo ed esclusivamente per gli ordini professionali e non anche per la categoria degli insegnanti.

A tal proposito si rammenta che se il titolo di studio non fosse di per sé abilitante si dovrebbero ritenere nulli tutti i titoli di studio rilasciati in seguito alla valutazione degli insegnanti reclutati dalle III fasce d'istituto o su messa a disposizione, considerato che quest'ultimi svolgono le stesse mansioni e ruoli dei colleghi reclutati dalle graduatorie riservate agli abilitati.

Giova rammentare, inoltre che **il d.lgs. 206/2007** (attuativo della Direttiva Comunitaria 2005/36 abrogativa delle disposizioni imponenti la necessità di tale requisito) evidenzia che la imposizione di un titolo abilitativo aggiuntivo alla laurea si pone in contrasto con la suindicata normativa che per l'esercizio della professione di docente (inteso come mero esercizio professionale) si rende necessario solo il possesso di una qualifica professionale, da intendersi quale qualifica attestata da un titolo di formazione (laurea), o altra certificazione di competenze acquisite, e non già il possesso di abilitazione che secondo la nuova normativa comunitaria non costituisce titolo imprescindibile per l'accesso all'insegnamento.

Sulla scorta di tali osservazioni *rite et recte*, gli insegnanti tecnico pratici sono equiparati di diritto ai docenti laureati.

Dunque è illogico ed illegittimo escludere tale categoria dal concorso.

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

Ne consegue che il bando, impedendo agli insegnanti tecnico pratici la partecipazione al concorso a cattedra del 2016, così come si evince dal citato art. 3 del D.D.G. n.106/2016, contiene in sé **una prescrizione fortemente ed ingiustificatamente discriminante** rispetto alla categoria dei laureati abilitati, posto che tali categorie di docenti sono equiparate di fatto ed in diritto.

Dunque l'illegittimità del bando *de quo*, è arguibile dalla palese contrarietà al coacervo normativo di cui sopra.

II - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; ART.38 D.P.R. N. 445/2000; ART. 4 D.P.R. N. 487/1994; ART.65 D.LGS N.82/2005 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, MANIFESTA ARBITRARIETA' E SVIAMENTO DI FUNZIONE.

La lex *specialis* contiene un secondo motivo di preclusione al concorso ai danni degli odierni istanti: intendiamo alludere alla prescrizione contenuta **all' art. 4 comma 3**, a tenore della quale nessun potenziale candidato, a pena di esclusione, può inoltrare la domanda di partecipazione se non a mezzo del Sistema Polis (c.d. invio telematico dell'istanza). E poiché i ricorrenti privi della prescritta abilitazione all'insegnamento, quale condizione di accesso alla procedura concorsuale, sono stati rifiutati del detto Sistema che ha loro impedito l'inoltro a mezzo web della relativa istanza, gli stessi si sono serviti della modalità <<illegittimamente non consentita dalla lex *specialis*>> di invio del modello cartaceo a mezzo di racc/ta A/R, in ogni caso entro il termine decadenziale del 30 marzo 2016, allegando ad essa la ricevuta di pagamento della somma di € 10,00 quali diritti di segreteria.

Ebbene la prescrizione preclusiva contenuta all'art.4, n. 3 della lex *specialis*

in discorso è indiscutibilmente illegittima.

Sul punto infatti l'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 recante il Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

*Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it*

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nel testo attualmente vigente, prevede che: *“le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate **direttamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...*

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficiale postale accettante.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire”.

Quindi, l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha stabilito al comma 1 che: *“Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”.*

Se ne ricava che la previsione di una modalità telematica di presentazione della domanda di partecipazione a pubblico concorso, in quanto espressione - a termini degli articoli su richiamati - di una mera facoltà, e non certo di un obbligo, **non può costituire un ostacolo di diritto** alla presentazione della domanda a mezzo raccomandata, in presenza di un ostacolo di mero fatto quale il rifiuto dell'istanza da parte della piattaforma telematica.

Ciò doverosamente significato ai fini della declaratoria di illegittimità della clausola del bando di concorso impeditiva dell'inoltro domanda di partecipazione con modalità diversa da quella telematica, risulta provato *per tabulas* che ciascun ricorrente ha inviato a mezzo racc.ta A/R la relativa istanza entro il termine decadenziale del 30

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 – 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

marzo 2016. Voglia, pertanto, l'Ecc.mo Collegio adito, previa declaratoria di illegittimità della contraria e preclusiva statuizione del bando di gara, acclarare la tempestività oltre che la ritualità quanto al *quomodo* della domanda di partecipazione al concorso come inviata da ciascuno degli odierni istanti.

**III - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4 D.P.R. N. 487/1994-
ECCESO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI,
MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA**

La prescrizione vincolistica di cui all'art. 4, comma 1 del bando secondo cui ciascun candidato, **a pena di esclusione**, deve indicare nella domanda di partecipazione <<**una sola regione per i posti cui intende concorrere**>> è illegittima perché in pieno contrasto con l'art.3 comma 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi 4 a tenore del quale: “*Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati.*”.

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

E

DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A.

Il fumus boni juris si evince dalla parte motivata del ricorso. Il danno grave che consegue all'esecuzione della atti impugnati, in uno con gli atti da esso presupposti e ad esso consequenziali, ne impone la sospensione dell'efficacia. Consideri in particolare l'Ecc.mo Collegio come l'accoglimento dell'invocata tutela interinale consentirebbe a tutti i ricorrenti, di partecipare alle prove del concorso, con elevatissime probabilità di inserirsi stabilmente e

Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Carovita, 10 - 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930 - 5513524 fax
Pec raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it

definitivamente nel mondo del lavoro dal quale, sono risultati, per le vicende significate, illegittimamente pretermessi.

La richiesta di concessione di decreto cautelare *inaudita altera parte* rinviene il suo presupposto necessitante nella circostanza che il 12 aprile u.s. sono state pubblicate le date di effettuazione delle prove concorsuali, calendarizzate a far data dal 28 aprile 2016 la qualcosa, determina l'impossibilità per gli odierni istanti di conseguire in tempo utile l'ammissione con riserva all'esito di una delle prossime camere di consiglio della Sezione, in ogni caso antecedenti all'inizio delle prove (20 e 21 aprile 2016).

Di tal chè l'unica possibile forma di tutela reale ed effettiva per gli odierni istanti è la loro ammissione con riserva alla detta procedura a mezzo di decreto cautelare ante causam (da confermarsi alla prima udienza camerale utile che, però, allo stato è prevista solo dopo l'inizio delle prove concorsuali).

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, dell'incidentale domanda di sospensione e di concessione di misure cautelari *inaudita altera parte* ex art. 56 C.P.A., con ogni altra conseguenza di legge in favore del procuratore antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., si comunica che, versandosi in materia di pubblico impiego privatizzato, è dovuto il pagamento - a titolo di contributo unificato - di € 325,00.

Napoli-Roma,

Avv. Raffaello Capunzo

